

C.N.F., Sent., 11 novembre 2022, n. 208.

OMISSIS

FATTO

La vicenda trae origine da una pec trasmessa in data 04.11.2019 all'Ordine degli Avvocati di Ferrara dall'avv. Tizio al quale era stato proposto di assumere l'incarico di amministratore unico della società Alfa S.p.a. di Ferrara. In particolare, il legale sottoponeva all'Ordine di appartenenza il quesito relativo alla compatibilità della suddetta posizione con la professione di avvocato. L'avv. Tizio veniva pertanto convocato e sentito nelle adunanze del 14-21.07. 2020 e, successivamente, in quella del 01.09.2020, nel corso della quale il legale riferiva di essere in possesso di documentazione su due ipotesi di scissione della Alfa una proporzionale, l'altra non proporzionale, elaborate dal commercialista Dott. Caio, sentito dal COA già nella seduta del 21.07.2020. In entrambe le ipotesi, il capitale della società sarebbe stato a totale partecipazione pubblica.

L'avv. Tizio insisteva nel ritenere che il ruolo eventualmente ricoperto in Alfa e l'iscrizione all'albo fossero compatibili, citando un parere dell'avv. Mevio, nel quale veniva richiamata la legge c.d. Madia. Dichiarata chiusa la discussione, il COA deliberava la cancellazione dall'albo dell'avv. Tizio, rilevando una situazione di incompatibilità ex art. 18 lett. C), c.1, L. 247/2012.

In data 08.09.2020, il COA si riuniva nuovamente per modulare la motivazione del provvedimento; quindi, rilevata l'incompatibilità della carica assunta dall'avv. Tizio nella Alfa con l'esercizio della professione forense, ne disponeva la cancellazione dall'albo degli avvocati: in particolare, il COA evidenziava che l'avv. Tizio aveva assunto la carica di amministratore unico nella Alfa, società partecipata al 76,91% da soggetti pubblici, mentre per il 23,09% posseduta da privati, e che gli argomenti difensivi esposti nel corso delle convocazioni non erano risultati convincenti, atteso che la Alfa non poteva considerarsi società a capitale interamente pubblico.

Gli estratti dei verbali delle adunanze del 01-08.09.2020, con cui veniva disposta la cancellazione dall'albo dell'avv. Tizio gli venivano notificati in data 15.09.2020, con assegnazione di termine di 60 giorni per proporre ricorso al CNF.

L'Avv. Tizio, difendendosi personalmente, ha proposto ricorso dinanzi al CNF avverso la delibera di cancellazione del COA di Ferrara del 1-8.09.2020, individuando i seguenti motivi di impugnazione – tutti volti a dimostrare la natura pubblica di Alfa e, quindi, gli omessi esami ed analisi, da parte del COA di Ferrara, di detta natura pubblica; della corretta valutazione dell'art. 18 della L. N° 247/2012, da compararsi ed integrarsi con il d. lgs. N° 175/2016 e con lo statuto di Alfa:

(i) "Dell'omesso esame dell'effettivo ruolo dei privati nella compagine sociale di Alfa e della loro evoluzione".

(ii) "Dell'omessa analisi della natura di Alfa e del suo ruolo pubblicistico".

(iii) "Dell'omessa analisi del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo Unico delle Società Pubbliche) e dello Statuto di Alfa da valutarsi unitamente al dettato di cui all'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

(iv)“Dell’omessa valutazione del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale in merito al concetto di “controllo congiunto” e dell’omessa analisi della Convenzione”

Ha chiesto, quindi, l’annullamento e, per l’effetto la dichiarazione di annullamento del provvedimento di cancellazione dal COA di Ferrara, adottato nei suoi confronti, ed il suo reinserimento nell’Albo degli avvocati di Ferrara.

DIRITTO

L’atto di impugnazione proposto dal ricorrente è articolato in quattro motivi, tutti intenti a dimostrare la natura pubblica di Alfa S.p.A. che, attraverso un corretto esame del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, avrebbe dovuto indurre il C.O.A. di Ferrara a mantenere l’iscrizione all’Albo professionale del ricorrente.

Gli assunti difensivi sono infondati.

Le censure mosse dal ricorrente muovono tutte da un presupposto comune: la natura pubblica della Alfa S.p.A. e, quindi, l’errata interpretazione e applicazione alla fattispecie dell’art. 18 della legge Professionale.

Ritiene il Collegio di doversi soffermare, seppur succintamente, sul tema delle incompatibilità con la professione forense, con riferimento alla specifica previsione della citata norma, che di seguito si riporta:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Dunque, il soggetto che riveste cariche sociali e al quale siano attribuiti effettivi poteri di gestione, versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, con eccezione espressa, tra l’altro, costituita dall’ipotesi in cui rivesta l’incarico di amministratore in società a capitale interamente pubblico.

Posto ciò, certamente, al fine di valutare l’applicabilità della norma al caso di specie, è necessario considerare la natura giuridica della [AAA] S.p.A., che è una

società partecipata al 76,91 % da soggetti pubblici, mentre per il 23,09% posseduta da privati.

La composizione del capitale induce a domandarsi se effettivamente il regime di incompatibilità valga anche nell'eventualità in cui la maggior parte del capitale, dunque non la sua totalità, sia detenuta da soggetti pubblici.

La risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere affermativa.

Non pare a questo Collegio, infatti, che alla fattispecie possa derogarsi dall'applicazione del dettato normativo previsto dall'art. 18 lettera c) della L. n. 247/2012, vertendo, il caso sottoposto alla valutazione del Consiglio, di una ipotesi piana e scolastica in cui un avvocato venga nominato amministratore unico con poteri gestori in società avente capitale non interamente, ma prevalentemente, pubblico.

Ritiene, quindi, il Collegio che la chiarezza della norma sopra richiamata, alla quale, trattandosi di norma eccezionale, non può essere data interpretazione estensiva, esclude la sussistenza dell'incompatibilità con l'esercizio della professione forense nel solo caso di nomina ad amministratore di società a capitale interamente pubblico.

In ragione di ciò, non pare al Collegio che possano esservi dubbi sulla ineludibile interpretazione della suddetta norma al caso di specie.

Difatti, è lo stesso ricorrente a sottolineare, in più occasioni, che il capitale della Alfa S.p.A. è detenuto per il 76,91% da soggetti pubblici, mentre per il 23,09% da privati.

Le osservazioni dell'Avv. Tizio circa la possibilità di qualificare la Alfa come una società a controllo pubblico, in ragione della sua compagine plurima con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, sono irrilevanti poiché la norma di interesse espressamente precisa che l'eccezione all'ipotesi di incompatibilità riguarda soltanto le società a capitale interamente pubblico.

In conclusione, stante l'espressa previsione dell'art 18, lett. c) della L. n. 247/2012, non può che rilevarsi, come correttamente evidenziato dal C.O.A. di Ferrara, un'ipotesi di incompatibilità tra l'assunzione della carica di amministratore unico nella suddetta società e l'esercizio della professione forense.

Non pare, quindi, al Collegio che le congrue, logiche e stringenti motivazioni assunte dal C.O.A. di Ferrara a supporto della propria decisione, all'esito delle risultanze istruttorie e dopo aver regolarmente posto in essere tutti i precetti normativi previsti e idonei a garantire all'Avv. Tizio il suo diritto di difesa, possano essere disattese in questa sede.

Pertanto, il ricorso dell'Avv. Tizio è infondato e non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 18, lett. c) della L. n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.